

COMUNE DI RUFFRE' - MENDOLA

Provincia di Trento

STATUTO

DEL

COMUNE DI RUFFRE' - MENDOLA

ANNO 2014



APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 20 DD. 28/07/2014

*modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 17 di data 23 giugno 2015
modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 24 di data 29 giugno 2016
modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 24 di data 29 novembre 2016
modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 19 di data 25 giugno 2025*

COMUNE DI RUFFRE' - MENDOLA
Provincia di Trento

STATUTO COMUNALE

PREFAZIONE

TITOLO I
IL COMUNE

- Art. 1 - Denominazione e natura giuridica
- Art. 2 - Sede e territorio
- Art. 3 - Segni distintivi
- Art. 4 - Finalità e compiti

TITOLO II
ORGANI ELETTIVI

CAPO I IL CONSIGLIO

- Art. 5 - Ruolo e competenze
- Art. 6 - Consiglieri comunali
- Art. 7 - Sessioni e convocazioni
- Art. 8 - Deliberazioni delle proposte
- Art. 9 - Gruppi consiliari
- Art. 10 – Prerogative dell'opposizione

CAPO II IL SINDACO

- Art. 11 - Ruolo e competenza

CAPO III LA GIUNTA COMUNALE

- Art. 12 - Giunta comunale
- Art. 13 - Funzionamento
- Art. 14 - Assessori
- Art. 15 – Mozione di Sfiducia

TITOLO III
ORDINAMENTO ED ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI

- Art. 16 - Principi
- Art. 17 – Forma di gestione amministrativa
- Art. 18 - Organizzazione
- Art. 19 – Atti di natura tecnico gestionale di competenza del Sindaco

- Art. 20 - Atti di natura tecnico gestionale di competenza della Giunta
- Art. 21 - Il segretario comunale
- Art. 22 – Presidenza delle commissioni giudicatrici di concorso
- Art. 23 – Rappresentanza in giudizio

TITOLO IV SERVIZI PUBBLICI

- Art. 24 – Principi
- Art. 25 – Forme della gestione
- Art. 26 – Gestione in economia
- Art. 27 – servizi in concessione
- Art. 28 – Partecipazione a società di capitali

TITOLO V LE FORME COLLABORATIVE E ASSOCIATIVE

- Art. 29 - Principi
- Art. 30 - Convenzioni
- Art. 31 - Partecipazione ad accordi di programma
- Art. 32 - Consorzi
- Art. 33 - Unione dei Comuni

TITOLO VI LA PARTECIPAZIONE

- Art. 34 - Partecipazione
- Art. 35 - Istanze e petizioni
- Art. 36 - Consultazioni popolari e referendum
- Art. 37 - Proposte di provvedimenti amministrativi
- Art. 38 - Difensore civico

TITOLO VII PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

- Art. 39 - Disciplina dei procedimenti
- Art. 40 - Trattazione delle pratiche
- Art. 41 - Particolari forme di pubblicità
- Art. 42 - Accesso dei cittadini

TITOLO VIII CONTABILITA' E FINANZA

- Art. 43 - Criteri generali
- Art. 44 - Bilancio e programmazione
- Art. 45 – gestione - controllo
- Art. 46 - Revisione economica

TITOLO IX

NORME TRANSITORIE

Art. 47 - Entrata in vigore dello Statuto

PREAMBOLO

"La terra di Ruffrè - Mendola è situata nell'Alta Valle di Non in una amena valletta circondata da selve di larici e di abeti, profumati di ossigeno e resine alpestri, all'imboccatura del Passo della Mendola, Oasi ricercata di frescura e di pace".

Varie sono le denominazioni che si ritrovano nel corso dei secoli: Rifreto (1271) Rifredum (1456) Fondoy (1456) Fandoi (1541) Ruffredum (1553).

Il significato toponomastico deriva da RIVUS FRIGIDI = ruscello freddo che assieme col rio Diavola confluiscono nel Rio Linor nei pressi della località "Val".

Si presume l'origine dell'abitato in epoca medioevale, menzionato per la prima volta nel 1271 come Masum de Rifreto.

Formatosi al tempo in cui i Rottemburg, signori di Caldaro e Castelfondo, colonizzarono questa parte della giurisdizione tirolese.

L'insediamento assume la forma sparsa del maso isolato abitato da pastori, carbonai, raccoglitori di resina, legnaioli.

Le radici di questo trapianto, parte di nazionalità latina e parte di nazionalità tedesca, si intravedono nel legame delle prime genti con Caldaro, come dimostra il desiderio di calare su slitte i morti a seppellire nel cimitero di S. Nicolò, anche se il rito religioso di commiato lo officiava la Pieve di Sarnonico.

I masi distribuiti nella zona sono numerosi, alcuni provengono dall'insediamento originale, altri di recente formazione:

Maso Valle, Michei, Molin, Lenardi, Rampon, Costa, Lana, Poar, Coflari, Violer, Cristini, Rautazzi, Rueda, Vallette, Case nuove, Seppi, Rù, Giordani, Bozzi, Stock, Grisuela, Fait, Cornichel. Più alcuni nomi non più usati. Maso Adam, Cloma, Bianco, Zucat, Praia, Gabrieli, Laghi, Mendol.

Originariamente i soli possessi dei ruffredani erano proprio alcuni di questi masi, il terreno attorno e qualche porzione di bosco in montagna. L'espansione successiva del nucleo abitativo diede l'avvio alle secolari controversie con la Comunità confinante di Cavareno. Attraverso diversi avvenimenti il ricorso del 1556, l'arbitrato 1749, l'accordo di divisione 1853, si giunse agli inizi di questo secolo senza una soluzione conclusiva della disputa. Durante l'epoca fascista il Comune di Ruffrè assieme con Ronzone, Sarnonico e Seio, fu aggregato al Comune di Cavareno al quale resta conglobato fino al 1952. Dopo aver riacquisito la propria sede municipale vengono risolte definitivamente le controversie ancora esistenti.

Il Comune è inoltre costituito da due ulteriori nuclei abitativi che si sono formati in tempi diversi, come risposta a diverse prospettive turistiche. Il primo di antica origine e passato splendore è il Passo della Mendola, celebre centro turistico nato alla fine dello scorso secolo e sorto sulle proprietà dell'antico Maso osteria.

Il secondo di recente costruzione, prende il nome di Villini dell'alpe, è formato da numerose villette immerse nel bosco e sorge intorno alle località denominate Pozza del Miglio e Maso Rueda. Entrambi sono diventati parte integrante del territorio e della vita comunale.

TITOLO I IL COMUNE

ART. 1. DENOMINAZIONE E NATURA GIURIDICA

Il Comune di Ruffrè - Mendola, ente locale autonomo, rappresenta la sua Comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo. Della sua autonomia si avvale per il conseguimento dei propri fini istituzionali e per lo svolgimento della propria attività, alla quale provvede nel rispetto della legislazione europea, della Costituzione, delle leggi dello Stato, della Regione Trentino Alto Adige / Südtirol, della Provincia Autonoma di Trento e del presente statuto.

ART. 2. SEDE E TERRITORIO

Il Comune ha sede presso il municipio di Ruffrè - Mendola. Le adunanze degli organi elettivi comunali si svolgono nella sede comunale, salvo esigenze particolari che richiedono la riunione in altra sede idonea ed allo scopo determinata.

Il Comune è costituito dal proprio territorio catastale denominato Comune Catastale Ruffrè.

L'estensione del territorio è pari a 662 ettari e lo stesso confina con i Comuni catastali di: Cavareno, Caldaro, Seio II e Sarnonico.

ART. 3. SEGNI DISTINTIVI

Il Comune ha un proprio stemma, quello già in uso, avente le caratteristiche ed i colori di cui in allegato al presente statuto. L'uso e la riproduzione di tale simbolo per fini non istituzionali è subordinato a specifica autorizzazione del Sindaco.

ART. 4. FINALITA' E COMPITI

Il Comune rappresenta l'intera popolazione del suo territorio e ne cura unitariamente i relativi interessi interpretando anche i problemi e le esigenze dell'intera popolazione dimorante; promuove lo sviluppo e il progresso civile, sociale, morale, economico e culturale, ispirandosi ai valori ed ai principi generali della Costituzione Italiana;

- persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati, garantendo la partecipazione dei cittadini singoli o associati alle scelte politico - amministrative;

- tutela i valori delle risorse ambientali, naturali, storiche, culturali e religiose presenti nel proprio territorio per garantire una migliore qualità della vita;

- concorre alla salvaguardia dell'ambiente e alla riduzione dell'inquinamento per assicurare l'uso delle risorse alle generazioni future;
- attiva tutte le funzioni amministrative per favorire lo sviluppo economico nei vari settori con particolare riferimento alla propensione turistica del proprio territorio;
- sostiene le attività ed iniziative del volontariato e delle libere associazioni formalmente costituite;
- realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione, coordinandole con gli altri Comuni, Consorzi, ed altri Enti territoriali;
- concorre, anche attraverso i rapporti di gemellaggio con altri Comuni, alla promozione delle politiche di pace e di cooperazione, per lo sviluppo economico, sociale, culturale e democratico;
- l'attività amministrativa è improntata a criteri di economicità, efficacia, trasparenza, partecipazione, collaborazione, semplificazione, imparzialità e responsabilità;
- promuove la solidarietà della comunità locale rivolgendosi in particolare alle fasce di popolazione più svantaggiate, anche attraverso condizioni speciali per l'uso dei servizi o strutture ad esse specialmente rivolti.

TITOLO II

ORGANI ELETTIVI

CAPO I IL CONSIGLIO

ART. 5. RUOLO E COMPETENZE

- L'elezione del Consiglio comunale, la durata, il numero dei Consiglieri assegnati e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge regionale.
- Il Consiglio rappresenta la comunità locale, individuandone ed interpretandone gli interessi generali, quale organo di governo ed indirizzo, nonché di controllo politico - amministrativo.
- Esso adotta gli atti necessari al proprio funzionamento ed esercita le competenze assegnategli dalla Legge Regionale e le altre previste nell'ambito della legge e dallo Statuto.
- Stabilisce gli indirizzi che guidano e coordinano le attività di amministrazione e di gestione operativa, ed esercita su tutte le attività del Comune il controllo politico - amministrativo affinché l'azione complessiva dell'ente consegua gli obiettivi stabiliti con gli atti fondamentali e nei documenti programmatici, con le modalità stabilite dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti.
- Il Consiglio si esprime sulla relazione finanziaria e tecnico-amministrativa inerente l'andamento dello sviluppo programmatico, l'attuazione degli indirizzi del Consiglio, lo stato di avanzamento dei lavori pubblici presentata dalla Giunta Comunale in occasione della approvazione del conto consuntivo.
- Il Consiglio approva i progetti preliminari di opere pubbliche di importo pari o superiore a quello minimo fissato dalla normativa regionale di riferimento.

– Il Consiglio può altresì esprimere direttive per l'adozione da parte della Giunta di provvedimenti dei quali i revisori dei conti abbiano segnalato la necessità in relazione all'amministrazione e alla gestione economica delle attività comunali.

ART. 6 CONSIGLIERI COMUNALI

I Consiglieri comunali rappresentano la comunità alla quale costantemente rispondono, esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato, con piena libertà di opinione e di voto e sono responsabili dei voti che esprimono sui provvedimenti deliberati dal Consiglio comunale.

Hanno il diritto di esercitare l'iniziativa per tutti gli atti e provvedimenti sottoposti alla competenza deliberativa del Consiglio e di presentare all'esame del Consiglio interrogazioni, mozioni e proposte di risoluzione.

Hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune e dal Segretario comunale copie di atti e di documenti che risultano necessari all'espletamento del loro mandato, in esenzione di spesa.

Hanno l'obbligo di osservare il segreto sulle notizie e i dati ricevuti, nei casi determinati dalla legge, dal regolamento o dall'Amministrazione.

Il Consigliere che per motivi personali abbia interessi ad una deliberazione, deve astenersi dall'adunanza per la durata del dibattito e della votazione stessa.

Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono presentate dal Consigliere medesimo al rispettivo Consiglio. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Entro venti giorni dalla data di presentazione delle dimissioni, il Consiglio comunale deve procedere alla relativa surrogazione nei termini di legge.

Il Consigliere Comunale decade dalla carica nei casi e con le modalità previste dalla legge.

Il Consigliere comunica preventivamente la non partecipazione alla seduta del Consiglio di norma per iscritto, al Segretario comunale. In caso di comunicazione omessa o tardiva per tre sedute consecutive del Consiglio il Consigliere deve essere dichiarato decaduto da parte del Consiglio. Il Sindaco comunica senza indugio al Consigliere l'avvio del procedimento per la dichiarazione di decadenza; il Consigliere, entro 20 giorni dal ricevimento della predetta comunicazione, può motivare per iscritto le ragioni della sua assenza. Si considerano cause giustificative, che determinano l'archiviazione del procedimento, esclusivamente le cause che hanno originato l'impossibilità della tempestiva comunicazione ovvero l'impossibilità della partecipazione in riferimento ad almeno una seduta. Il Consiglio decide sulla decadenza entro 30 giorni dalla scadenza del termine suddetto.

Ai consiglieri spetta una indennità di presenza determinata dalla legge.

ART. 7. SESSIONI E CONVOCAZIONI

Il regolamento stabilisce modalità e termini per la convocazione del Consiglio.

L'attività del Consiglio Comunale si svolge in sessioni ordinarie, straordinarie ed urgenti.

E' convocato d'urgenza in seduta ordinaria per l'esercizio delle sue funzioni e per l'adozione dei provvedimenti previsti dalla Legge e dallo Statuto.

Nel caso di richiesta di convocazione straordinaria da parte di un quinto dei Consiglieri, il Sindaco convoca il Consiglio comunale entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

E' convocato d'urgenza nei modi e nei termini previsti dal Regolamento, quando l'urgenza sia determinata da motivi rilevanti e indilazionabili e sia assicurata la tempestiva conoscenza da parte dei Consiglieri degli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

E' regolarmente costituito con la presenza di oltre metà dei Consiglieri comunali assegnati.

Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche, salvo i casi stabiliti dalla Legge o dal Regolamento.

Ove, per l'ipotesi che il Consiglio non si costituisca regolarmente in prima convocazione, sia convocata in giorno diverso una seconda seduta con lo stesso ordine del giorno o con altro ordine del giorno, nella nuova seduta è sufficiente l'intervento di sei consiglieri comunali ferme restando le maggioranze richieste per particolari deliberazioni.

Qualora nella seduta di seconda convocazione debbano essere posti all'ordine del giorno in via d'urgenza ulteriori argomenti non compresi nell'ordine del giorno della seduta di prima convocazione, per la trattazione di tali argomenti si osservano i requisiti relativi alla seduta di prima convocazione.

Alla seduta del Consiglio comunale possono essere invitati i rappresentanti del Comune in Enti, Aziende, Società per Azioni, Consorzi, Commissioni, nonché dirigenti e funzionari del Comune ed altri esperti o professionisti incaricati della predisposizione di studi e progetti per conto del Comune, per riferire sugli argomenti di rispettiva pertinenza.

ART. 8. DELIBERAZIONI DELLE PROPOSTE

L'iniziativa delle proposte di atti e provvedimenti di competenza del Consiglio comunale, stabilite dal Regolamento, spetta alla Giunta, al Sindaco e a ciascun Consigliere.

Ogni deliberazione del Consiglio comunale si intende approvata quando ha ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei votanti, salvo i casi in cui la legge prescrive espressamente la maggioranza degli aventi diritto o altre maggioranze qualificate. Dal computo dei voti favorevoli sono esclusi gli astenuti che vengono invece computati al fine della determinazione del solo quorum strutturale.

Le votazioni sono effettuate, di norma, con voto palese.

Le votazioni con voto segreto sono limitate ai casi previsti dalla Legge e dal Regolamento.

In caso di urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.

ART. 9. GRUPPI CONSILIARI

I Consiglieri eletti nella medesima lista formano un Gruppo Consiliare.

Nel caso in cui di una lista sia stato eletto un solo Consigliere, a costui sono riconosciute la rappresentanza e le prerogative spettanti ad un Gruppo Consiliare.

Ciascun Gruppo comunica al Sindaco il nome del Capo Gruppo entro il giorno precedente la prima riunione del Consiglio neo eletto.

Il Regolamento definisce le altre competenze dei Gruppi Consiliari, le norme per la loro formazione, per il loro funzionamento ed i mezzi di cui dispongono per esercitare le loro funzioni.

Il Sindaco, in funzione di Presidente della adunanze consiliari, può indire la conferenza dei Capi gruppo per consultazioni e per la programmazione delle riunioni del Consiglio Comunale.

ART. 10. PREROGATIVE DELL'OPPOSIZIONE

Il portavoce dell'opposizione è di norma il candidato alla carica di Sindaco che ha ottenuto più voti dopo il Sindaco eletto. L'assemblea dei Consiglieri di opposizione può sostituire il portavoce con votazione palese a maggioranza assoluta degli aventi diritto.

In particolare il portavoce dell'opposizione può:
prendere la parola in Consiglio subito dopo il Sindaco, nei modi e nei limiti stabiliti dal regolamento;
invitare il Sindaco a riferire in Consiglio su temi di interesse generale.

CAPO II IL SINDACO

ART. 11. RUOLO E COMPETENZA

Il Sindaco, capo dell'Amministrazione comunale, rappresenta il Comune e la Comunità, promuove le iniziative e gli interventi più idonei per realizzare le finalità istituzionali del Comune.

Convoca e presiede il Consiglio comunale, la Giunta ed eventuali commissioni, fissandone l'ordine del giorno.

Il Sindaco nomina i componenti della Giunta tra cui un Vicesindaco e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione.

Nella prima seduta consiliare successiva a quella dedicata alla proclamazione degli eletti ed alla comunicazione della composizione della Giunta, il Sindaco, sentita la Giunta, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

Promuove e coordina l'attività degli assessori, distribuendo tra essi le attività istruttorie sulla base del programma. Invita gli Assessori a provvedere sollecitamente al compimento di specifici atti di amministrazione, riservandosi di sostituirsi ad essi ove risulti necessario.

Quando lo richiedano ragioni particolari può, sentita la Giunta, incaricare uno o più Consiglieri dell'esercizio temporaneo di funzioni di istruttoria e rappresentanza inerenti specifiche attività e servizi.

Promuove iniziative per assicurare che, uffici, servizi e istituzioni, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio in coerenza con gli indirizzi attivi espressi dalla Giunta.

Il Sindaco può, con atto sempre revocabile, delegare proprie attribuzioni e la firma degli atti agli assessori, nell'ambito delle previsioni contenute nel programma può delegare un Assessore o un Consigliere a rappresentare il Comune nei

Consorti o altri enti e società ai quali lo stesso partecipa, quando non possa provvedervi personalmente. Le deleghe e le loro modificazioni sono comunicate al Consiglio comunale nella prima adunanza successiva.

Esercita le ulteriori funzioni che gli sono assegnate dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti, ivi compresa la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende e Istituzioni, assicurando la rappresentanza di genere.

Quale Ufficiale del Governo svolge le funzioni stabilite dalla Legge e sovrintende ai sevizi di competenza statale attribuiti al Comune

In caso di assenza o impedimento, purché, comunicati, il Sindaco è sostituito, in tutte le funzioni a Lui attribuite dalla Legge e dallo Statuto dal Vicesindaco, nominato dal Sindaco.

Nel caso di contemporanea documentata assenza od impedimento del Sindaco o del Vicesindaco, ne esercita temporaneamente le funzioni l'Assessore più anziano di età.

CAPO III LA GIUNTA COMUNALE

ART. 12 GIUNTA COMUNALE

La Giunta comunale è l'organo di governo del Comune.

Essa opera per l'attuazione del programma, nel quadro degli indirizzi generali espressi dal Consiglio negli atti di sua competenza.

Essa è composta dal Sindaco che la presiede, e da un numero di tre Assessori.¹ Nella composizione della Giunta deve essere assicurata la rappresentanza di genere conformemente a quanto stabilito dalla legge regionale

Spetta alla Giunta l'adozione degli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge alla competenza del Consiglio e che non rientrino nelle competenze attribuite dalla legge, dallo statuto o dai regolamenti al Sindaco, al Segretario o ad altri funzionari.

ART. 13. FUNZIONAMENTO

La Giunta comunale esercita le proprie funzioni in forma collegiale, con le modalità stabilite dal regolamento approvato dal Consiglio.

La Giunta è validamente costituita con la presenza di almeno tre componenti e delibera con voto palese, sempre che la legge non disponga diversamente.

Alle adunanze della Giunta partecipa, senza diritto di voto il Segretario comunale, che vi può prendere la parola in relazione alle proprie specifiche responsabilità e su richiesta del Sindaco e degli Assessori interessati in merito a tutti gli argomenti.

¹ Comma modificato con la deliberazione del Consiglio comunale n. 19 di data 25 giugno 2025 (BUR n. 27 dd. 03.07.2025)

Il Sindaco può revocare uno o più Assessori e contestualmente provvede alla sostituzione, scegliendo tra i Consiglieri eletti, assicurando in ogni caso il rispetto della partecipazione di genere. Di tali decisioni il Sindaco riferisce nella prima seduta utile del Consiglio, dando le opportune motivazioni.

ART. 14. ASSESSORI

Gli assessori concorrono con le loro proposte ed il loro voto all'esercizio della potestà collegiale della Giunta.

Verificano e controllano lo stato di avanzamento dei piani di lavoro programmati, anche in relazione al settore di attività affidato alla loro responsabilità.

Esercitano, per delega del Sindaco e sotto la propria responsabilità le funzioni di sovrintendenza al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti, nonché ai servizi di competenza statale, se legalmente previste nell'ambito di aree e settori di attività specificatamente definiti.

ART. 15. MOZIONE DI SFIDUCIA

Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica se la maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio, approva per appello nominale una mozione di sfiducia motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati.

La mozione di sfiducia deve essere messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

Se la mozione è approvata il Consiglio è sciolto e viene nominato un Commissario.

TITOLO III

ORDINAMENTO ED ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI

Art. 16. PRINCIPI

L'ordinamento degli uffici si ispira a principi di efficienza organizzativa, di decentramento organizzativo, gestionale e operativo, nonché di economicità di gestione e di responsabilità personale, allo scopo di conseguire la massima efficacia nei risultati e la ottimizzazione dei servizi resi alla comunità.

L'organizzazione e il funzionamento delle strutture devono rispondere ad esigenze di trasparenza, di partecipazione e di agevole accesso dei cittadini all'informazione e agli atti del Comune.

L'assetto organizzativo si informa ai criteri della gestione per obiettivi, del collegamento fra flussi informativi e responsabilità decisionali, della crescita della qualificazione professionale, nonché della corresponsabilizzazione di tutto il personale per il perseguimento degli obiettivi, anche per consentire la verifica dei risultati conseguiti e l'incentivazione collegata agli obiettivi raggiunti.

Art. 17.

FORMA DI GESTIONE AMMINISTRATIVA

Fatto salvo quanto previsto dai commi 3 e 4 del presente articolo, al Segretario comunale spetta la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa del Comune, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.

Fatto salvo quanto previsto dai commi 3 e 4 del presente articolo, il Segretario comunale è responsabile del risultato dell'attività svolta dal Comune, della realizzazione dei programmi e dei progetti affidati in relazione agli obiettivi, dei rendimenti e dei risultati della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, incluse le decisioni organizzative e di gestione funzionale del personale.

Alcune delle funzioni di cui al comma 1, possono essere attribuite, nei limiti stabiliti dalla legge, a dipendenti preposti ad un Servizio del Comune, che assumono la responsabilità di cui al comma 2 in relazione alle specifiche competenze conferite.

Gli articoli 19 e 20 del presente Statuto, attribuiscono alcuni degli atti connessi all'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 alla competenza ed alla responsabilità rispettivamente del Sindaco e della Giunta.

Art. 18. ORGANIZZAZIONE

Il Comune, con regolamento, definisce l'articolazione della propria struttura organizzativa.

La Giunta comunale, sulla base dell'articolazione organizzativa del Comune:

- a) attribuisce le funzioni di cui all'articolo 17 comma 3;
- b) individua la competenza all'adozione degli atti inerenti le funzioni di cui all'articolo 17 commi 1 e 3;
- c) individua le responsabilità ed i poteri in ordine all'attività istruttoria e ad ogni altro adempimento procedimentale;
- d) chiarisce i limiti alla delega delle competenze di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma.

Il Sindaco nomina i responsabili delle strutture organizzative dell'Ente, cui competono le funzioni di cui al comma 2 lettera a) e, per quanto non di competenza del Segretario, i responsabili dell'adozione degli atti di cui al comma 2 lettera b) e dei poteri di cui al comma 2 lettera c).

La Giunta, con gli strumenti di programmazione, assegna gli obiettivi al segretario comunale ed ai responsabili delle strutture organizzative cui siano attribuite funzioni e atti di gestione, unitamente alle risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie per il rispettivo conseguimento.

Art. 19. ATTI DI NATURA TECNICO GESTIONALE DI COMPETENZA DEL SINDACO

Il Sindaco adotta gli atti di natura tecnico gestionale ad esso espressamente rimessi dalla legislazione vigente.

Al Sindaco, salvo diverse disposizione di legge, dello statuto o dei regolamenti, è inoltre attribuita la competenza a:

- a) rilasciare le autorizzazioni le licenze, le abilitazioni, i nulla osta, i permessi, altri atti di consenso comunque denominati;
- b) adottare le ordinanze;
- c) emanare gli atti di classificazione, le ingiunzioni, le sanzioni, i decreti;
- d) stipulare gli accordi, i contratti e le convenzioni di qualsiasi natura;
- e) adottare gli ulteriori atti di natura tecnico gestionale ad esso espressamente riservati dai regolamenti;
- f) adottare gli ordini di servizio nei confronti del Segretario comunale;

Gli atti di cui al comma 1 e di cui al comma 2 lettere a), b), c) d) ed e) attribuiti al Sindaco in qualità di capo dell'Amministrazione, possono essere delegati ad Assessori o soggetti contrattualmente qualificati, mediante apposito atto specificante la durata ed i limiti della delega.

Il Sindaco o gli Assessori, nell'adozione degli atti di natura tecnico gestionale di cui al presente articolo, si avvalgono della collaborazione del Segretario comunale e degli Uffici, che rilasciano i pareri ad essi richiesti e garantiscono comunque l'efficace ed efficiente svolgimento del procedimento, sino all'emanazione dell'atto conclusivo.

Art. 20.

ATTI DI NATURA TECNICO GESTIONALE DI COMPETENZA DELLA GIUNTA

La Giunta comunale, ove non diversamente disposto:

- a) gestisce il fondo spese di rappresentanza;
 - b) delibera i ricorsi e gli appelli del Comune, nonché la rispettiva costituzione nell'ambito di giudizi promossi da terzi;
 - c) fatte salve le competenze attribuite al Consiglio, approva i progetti di opere pubbliche, le relative varianti e le perizie per i lavori di somma urgenza;
 - d) ove per disposizioni di legge si possa procedere prescindendo da confronti concorrenziali comunque denominati, nel rispetto del principio di rotazione affida gli incarichi professionali e le collaborazioni esterne, individua il contraente per l'esecuzione di lavori e opere, nonché per la fornitura di beni o servizi funzionali ai lavori o alle opere stesse;
 - e) ove si debba procedere a confronti concorrenziali per l'affidamento di collaborazioni o prestazioni professionali o per l'esecuzione di lavori e opere o per la fornitura di beni o servizi per esigenze specifiche di carattere non standardizzato nè periodico indica i soggetti da invitare a gara nel rispetto della normativa di riferimento e del principio di rotazione; per la fornitura di beni o servizi di natura periodica o standardizzata si applica la normativa vigente;
 - f) concede i sussidi o i contributi comunque denominati;
- fatte salve le competenze attribuite al Consiglio, concede a terzi la gestione dei servizi e l'uso di beni, provvedendo alla eventuale sospensione dell'esercizio dei diritti di uso civico;
- g) nomina le commissioni giudicatrici di gara o di concorso;
 - h) adotta gli ulteriori atti di natura tecnico gestionale ad essa espressamente riservati dai regolamenti.

Alla Giunta, nell'adozione degli atti di natura tecnico gestionale di cui al comma 1, è assicurata la collaborazione del Segretario comunale e degli Uffici, che esprimono i pareri ad essi rimessi dall'ordinamento vigente sulle proposte di deliberazione e garantiscono comunque l'efficace ed efficiente svolgimento del procedimento, sino all'emanazione dell'atto conclusivo.

Art. 21. IL SEGRETARIO COMUNALE

Il segretario comunale attua le direttive ed adempie ai compiti affidatigli dal Sindaco, dal quale dipende funzionalmente.

Il segretario comunale è il funzionario più elevato in grado del Comune, è capo del personale ed ha funzione di direzione, di sintesi e di raccordo della struttura burocratica con gli organi di governo.

Il segretario comunale, oltre alle funzioni di cui all'articolo 17 commi 1 e 2:

- a) fornisce consulenza ed assistenza giuridica e tecnico amministrativa agli Organi politici;
- b) partecipa alle riunioni del Consiglio comunale e della Giunta comunale e ne redige i verbali apponendovi la propria firma;
- c) coordina le strutture organizzative del Comune, cura l'attuazione dei provvedimenti e provvede per la loro pubblicazione ed ai relativi atti esecutivi;
- d) presta alle strutture organizzative consulenza giuridica, ne coordina l'attività e, in assenza di disposizioni regolamentari al riguardo, dirime eventuali conflitti di competenza;
- e) in assenza di disposizioni, è responsabile dell'istruttoria di tutti gli atti rimessi alla competenza del Comune, fatta salva la possibilità di attribuire ad altri soggetti le responsabilità dei singoli procedimenti;
- f) roga i contratti nei quali l'Ente è parte e autentica le sottoscrizioni nelle scritture private e negli atti unilaterali nell'interesse del Comune;
- g) esercita ogni altra attribuzione affidatagli dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti vigenti.

Art. 22. PRESIDENZA DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI DI CONCORSO

Fatto salvo quanto previsto dalla legge per le modalità di copertura del posto di segretario comunale, le commissioni giudicatrici di concorso sono presiedute dal segretario comunale o da chi ne fa le funzioni.

Art. 23. RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO

Il Sindaco, di norma, rappresenta il Comune in giudizio, in esecuzione di specifiche deliberazioni di autorizzazione della Giunta, per resistere a liti intentate avverso atti del Comune o promosse dallo stesso.

Per gli atti di natura tributaria locale, il funzionario responsabile del tributo, qualora nominato dalla Giunta, rappresenta il Comune in giudizio.

Il patrocinio in giudizio può essere esercitato da personale comunale, qualora previsto da specifiche disposizioni di legge.

TITOLO IV

SERVIZI PUBBLICI

ART. 24. PRINCIPI

Il Comune provvede all'istituzione ed alla gestione dei servizi pubblici che hanno per oggetto la produzione di beni e di attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo della Comunità.

Il Comune accetta e promuove la collaborazione con i privati, valorizza la partecipazione degli utenti, riconosce il valore sociale delle organizzazioni del volontariato e della cooperazione, assicurando ad esse la partecipazione alla programmazione.

Nell'organizzazione dei servizi devono sempre essere assicurate idonee forme di partecipazione e di tutela degli utenti.

ART. 25. FORMA DELLA GESTIONE

I servizi sono gestiti in economia, in concessione, mediante società a partecipazione pubblica o mediante le forme collaborative previste dalla legge.

La forma e le modalità di gestione sono scelte sulla base di espressa valutazione comparativa delle diverse possibilità in termini di efficienza, efficacia, economicità.

ART. 26. GESTIONE IN ECONOMIA

Sono gestiti direttamente in economia i servizi che, in ragione della dimensione o della tipologia della prestazioni, non richiedono strutture dotate di piena autonomia gestionale.

Le deliberazioni istitutive del servizio individuano le modalità di organizzazione e finanziamento sulla base di una stima analitica dei costi e delle risorse organizzative e tecniche necessarie.

La Giunta può stabilire procedure per il controllo economico di gestione.

Essa riferisce annualmente al Consiglio, in sede di approvazione del conto consuntivo, sull'andamento, la qualità ed i costi di ciascuno dei servizi resi in economia, esponendo altresì l'orientamento dell'Amministrazione in relazione alle osservazioni e proposte eventualmente formulate dagli utenti o loro associazioni.

Nella relazione al conto consuntivo i revisori dei conti esprimono rilievi e proposte per migliorare efficienza, produttività ed economicità della gestione dei servizi.

ART. 27. SERVIZI IN CONCESSIONE

Sono svolti mediante concessione i servizi che, per il loro contenuto imprenditoriale e le loro caratteristiche tecniche ed economiche, appaiano meglio organizzabili in tale forma, anche in relazione alle esigenze degli utenti e a criteri di economicità.

I concessionari sono scelti con procedimenti concorsuali, sulla base di requisiti tecnici ed imprenditoriali, ferme le preferenze di legge a parità di condizioni.

Nel disciplinare di concessione sono stabiliti gli obblighi del concessionario, in particolare in ordine al rispetto degli indirizzi fondamentali del Comune, al livello ed alla qualità delle prestazioni, alla verifica dei risultati.

Il concessionario garantisce i diritti, le prestazioni e le informazioni che spettano agli utenti, nei modi previsti dal regolamento e dal disciplinare.

ART. 28. PARTECIPAZIONI A SOCIETA' DI CAPITALI

Il Comune può partecipare a società di capitali aventi ad oggetto lo svolgimento di attività o la gestione di servizi pubblici o di pubblico interesse nel rispetto della normativa di settore.

Esso aderisce alla società mediante deliberazione assunta dal Consiglio comunale (a maggioranza assoluta dei componenti) con la quale è determinata la quota di partecipazione e le condizioni statutarie cui queste sia eventualmente subordinata.

Il Sindaco cura gli adempimenti necessari per l'attuazione della partecipazione, riferendone al Consiglio.

Esercita i diritti spettanti al Comune come socio e partecipa all'assemblea. E facoltà del Sindaco delegare il vicesindaco o l'assessore competente a rappresentare il Comune nella società.

Sente la Giunta comunale sugli argomenti posti all'ordine del giorno dell'assemblea. Qualora l'urgenza non lo consenta, informa delle questioni trattate la Giunta nella seduta successiva.

E' riservata al Consiglio comunale ogni determinazione spettante al Comune sulle modifiche statutarie della società, sulla partecipazione ad aumenti di capitale e sulla dimissione della partecipazione.

TITOLO V LE FORME COLLABORATIVE E ASSOCIATIVE

ART. 29 PRINCIPIO DI COOPERAZIONE.

Nel quadro degli obiettivi e fini della comunità comunale ed in vista del suo sviluppo economico, sociale e civile, il Comune ha rapporti di collaborazione e di associazione con gli altri Comuni e loro consorzi, con ogni altra pubblica amministrazione, con privati, avvalendosi, nei limiti della legge, delle forme che risultino convenienti, economiche ed efficaci rispetto allo scopo prefissato.

In particolare, il Comune può promuovere o aderire a convenzioni, accordi di programma, gestioni associate, Consorzi e Unioni di Comuni.

ART. 30. CONVENZIONI

Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni e servizi determinati che non richiedano la creazione di strutture amministrative permanenti mediante apposite convenzioni con Enti locali o soggetti privati, stipulate in conformità alla normativa regionale e provinciale.

Con l'approvazione della convenzione il Consiglio comunale indica le ragioni tecniche, economiche e di opportunità che ne rendono utile o vantaggiosa la stipulazione.

Nell'ambito dei servizi sociali il Comune può stipulare particolari convenzioni con le organizzazioni del volontariato e della cooperazione sociale e con gli altri enti ed organismi operanti senza fini di lucro.

ART. 31. PARTECIPAZIONE AD ACCORDI DI PROGRAMMA

E' deliberata dal Consiglio comunale la promozione o la partecipazione del Comune agli accordi di programma previsti dalla legislazione statale o regionale o provinciale.

Il Sindaco stipula l'accordo in rappresentanza del Comune. Quando al Comune spetta la competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi, ne promuove la conclusione e lo approva.

Gli accordi promossi dal Comune prevedono in ogni caso:

- a) i soggetti partecipanti;
- b) l'oggetto e le caratteristiche dell'intervento;
- c) i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo;
- d) il piano finanziario, comprensivo dei costi, delle fonti di finanziamento e della regolamentazione dei rapporti fra gli enti partecipanti;
- e) le eventuali procedure di arbitrato.

ART. 32. CONSORZI

Il Comune partecipa a Consorzi con altri Comuni ed Enti pubblici, al fine di organizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico, qualora ragioni di maggiore efficienza e di economia di scala ne rendano conveniente la conduzione in forma associata ed appaia insufficiente lo strumento della semplice convenzione.

L'adesione al Consorzio è deliberata dal Consiglio comunale mediante approvazione, a maggioranza assoluta degli aventi diritto, della convenzione costitutiva e dello Statuto del Consorzio.

Il Sindaco sente la Giunta comunale sugli argomenti posti all'ordine del giorno dell'assemblea consortile.

Qualora l'urgenza non lo consenta, informa la Giunta delle questioni trattate nella seduta successiva.

Qualora non possa intervenire personalmente all'assemblea consortile, il Sindaco delega il Vicesindaco o un altro componente della Giunta.

Gli atti fondamentali del Consorzio, trasmessi al Comune, sono posti a disposizione dei Consiglieri comunali e, su richiesta, della cittadinanza.

ART. 33. UNIONE DEI COMUNI

Il Comune può dar vita ad una Unione con altri Comuni aventi caratteristiche omogenee o complementari, con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche e di offrire attraverso la gestione comune servizi più efficienti alle comunità interessate, nella prospettiva di una eventuale futura fusione.

TITOLO VI

LA PARTECIPAZIONE

ART. 34. PARTECIPAZIONE

Il Comune promuove e garantisce la partecipazione dei cittadini e dei residenti all'attività dell'ente al fine di assicurare il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.

L'amministrazione può prevedere forme di consultazione per acquisire il parere della comunità locale, di formazioni sociali, di specifici settori della popolazione e di soggetti economici su particolari problemi.

Al fine di promuovere la partecipazione democratica di cittadini e di residenti, nonché di valorizzare le autonome forme associative e cooperative il Comune può promuovere:

- assemblee pubbliche;
- incontri con la popolazione promossi dal Sindaco;
- riunioni con le categorie economiche o sociali o con le associazioni presenti nel territorio;
- sondaggi e questionari in via telematica;

Al fine di assicurare la partecipazione dei minorenni alla vita amministrativa e del volontariato, il Comune può promuovere apposite azioni quali:

- Coinvolgimento in progetti o iniziative che rendano protagonisti direttamente i minorenni;
- Attività volte a favorire un rapporto immediato e diretto con l'Amministrazione Comunale per la presentazione di istanze, problematiche, progetti o proposte da parte dei minorenni;
- Attività volte a favorire l'incontro e la conoscenza dei minorenni con le realtà di volontariato presenti sul territorio.

ART. 35. ISTANZE E PETIZIONI

Ogni residente nel Comune può inviare agli organi comunali istanze o petizioni relative agli oggetti di competenza dell'organo interpellato.

L'organo interpellato risponde alle istanze o petizioni nei modi e tempi stabiliti dal regolamento e comunque fino a compiuta disciplina della materia, entro trenta giorni dal ricevimento delle singole richieste.

ART. 36 CONSULTAZIONI POPOLARI E REFERENDUM

Possono essere richiesti referendum consultivi e propositivi in relazione a problemi e materie di competenza locale, ma non in materia di tributi locali e di tariffe, né sugli atti relativi ad elezioni, nomine, designazioni o relativi al personale del Comune, né sul regolamento interno del Consiglio comunale, né su materie nelle quali il Comune condivide la competenza con altri Enti, né sugli atti relativi ai piani territoriali e urbanistici, ai piani per la loro attuazione e alle relative variazioni limitatamente alle previsioni urbanistiche che siano conseguenti dell'adeguamento agli strumenti di pianificazione urbanistica di livello provinciale e/o di livello di Comunità di Valle, né su materie che sono state oggetto di consultazione referendaria nell'anno precedente.

Entro i trenta giorni di affissione può essere richiesto referendum confermativo delle modifiche apportate allo statuto, purché queste non derivino da adeguamenti imposti dalla legge. In tal caso l'entrata in vigore dello statuto viene sospesa. La decisione in ordine all'ammissibilità del referendum viene assunta entro i successivi trenta giorni. Le sottoscrizioni vengono raccolte entro novanta giorni dalla notifica della decisione di ammissione del referendum.

I quesiti sottoposti a referendum devono essere formulati in maniera chiara per consentire la più ampia comprensione ed escludere qualsiasi dubbio e in modo tale che a questi si possa rispondere con un "sì" o con un "no"

Il referendum statutario e quello popolare deve essere richiesto da almeno il 10 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune in possesso del diritto di elettorato attivo per l'elezione del Consiglio comunale.

Spetta al Consiglio comunale pronunciarsi sulla ammissibilità dei referendum che è indetto entro 90 giorni dalla presentazione della richiesta in giorni e orari tali da favorire la partecipazione di genere.

Il termine massimo per la raccolta delle sottoscrizioni per il referendum popolare non può essere inferiore a centottanta giorni da quello di notifica della decisione di ammissione del referendum. Per la validità dei referendum è necessaria la partecipazione di non più del 30 per cento degli aventi diritto al voto. L'amministrazione comunale assicura l'invio a tutti gli elettori di materiale informativo, prodotto da una commissione neutra, composta dal segretario comunale, dal responsabile del servizio anagrafe e dal responsabile del servizio ragioneria che dia conto delle diverse posizioni in ordine al referendum.

Anche in assenza di richieste, il referendum può essere disposto dal Consiglio comunale

In ogni caso il referendum e le consultazioni non possono aver luogo in coincidenza con altre operazioni di voto, né nei sei mesi precedenti alla scadenza del mandato amministrativo.

Possono partecipare al referendum i cittadini residenti nel Comune che siano in possesso dei requisiti per l'esercizio del diritto elettorale attivo alle elezioni comunali.

Le proposte soggette a referendum si intendono approvate se è raggiunta la maggioranza dei voti favorevoli validamente espressi, a condizione che abbia partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto al voto. L'esito della consultazione referendaria vincola esclusivamente l'Amministrazione in carica che, entro novanta giorni dalla proclamazione dei risultati, assume gli atti ed i provvedimenti necessari a dare attuazione alla volontà popolare.²

ART. 37. PROPOSTE DI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Gli elettori nel Comune, in numero di almeno quaranta, possono avanzare proposte per l'adozione di provvedimenti amministrativi. Ogni proposta determina le persone che rappresentano i firmatari, in numero non superiore a tre.

Il Sindaco trasmette le proposte, entro 30 giorni dalla presentazione, all'organo competente, corredandole del parere del Segretario e dai responsabili dei servizi interessati, nonché dell'attestazione relativa alla copertura finanziaria.

L'organo competente sente i rappresentanti dei proponenti entro quindici giorni dalla trasmissione della proposta.

Qualora tra l'Amministrazione comunale ed i rappresentanti dei proponenti, nel perseguimento del pubblico interesse, siano raggiunte intese sul contenuto del provvedimento cui si riferisce la proposta, di esse è dato atto in apposito verbale.

Gli uffici comunali collaborano con i proponenti fornendo ogni informazione sia sugli aspetti sostanziali che su quelli formali e procedurali.

ART. 38. DIFENSORE CIVICO

Per il miglioramento dell'azione amministrativa dell'ente e della sua efficacia, può essere istituito il Difensore Civico, il quale svolge il ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione comunale e, su denuncia degli interessati, sulla base di notizie pervenute o di propria iniziativa, si attiva per accertare e se possibile, eliminare abusi, disfunzioni, carenze e ritardi dell'Amministrazione nei confronti dei cittadini. Opera in piena indipendenza gerarchica rispetto agli organi del Comune.

Il Consiglio comunale delibera, a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati, di stipulare apposita convenzione con il Presidente del Consiglio provinciale per consentire di estendere le funzioni del Difensore civico provinciale anche all'Amministrazione comunale. La convenzione, secondo quanto previsto dalla disciplina provinciale, è gratuita per il Comune.

Con la convenzione, il Consiglio impegna l'Amministrazione comunale a dare risposta agli interventi del Difensore civico, assicurandogli l'accesso agli uffici ed ai servizi nonché alle informazioni necessarie per lo svolgimento dei propri compiti.

Per quanto non disposto nel presente articolo, si applica la disciplina provinciale relativa all'istituto.

TITOLO VII

² Articolo modificato con la deliberazione del Consiglio comunale n. 17 di data 23 giugno 2015

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

ART. 39. DISCIPLINA DEI PROCEDIMENTI

Il termine massimo entro cui deve concludersi ciascun tipo di procedimento è di trenta giorni a decorrere dal ricevimento della domanda salvi i casi in cui un diverso termine è fissato dalla Legge o dai Regolamenti.

Il Consiglio comunale determina con regolamento: a) in quali casi il termine può essere prorogato, sospeso o interrotto, e con quali modalità; b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria del procedimento; c) i criteri per l'individuazione del responsabile dell'istruttoria; d) le regole di trasparenza per i procedimenti relativi ad appalti per servizi, forniture o opere pubbliche, alle concessioni edilizie, alle licenze commerciali, alle autorizzazioni amministrative e ad analoghi provvedimenti, quando esse non siano già compiutamente disposte dalla legge.

ART. 40. TRATTAZIONE DELLE PRATICHE

Il Segretario Comunale cura l'istruttoria del procedimento, in modo che esso si svolga con tempestività ed efficacia.

Eventuali richieste di documentazione integrativa sono rivolte al destinatario con un atto in cui sono rilevate tutte le carenze di documentazione riscontrate.

ART. 41. PARTICOLARI FORME DI PUBBLICITA'

Il segretario Comunale assicura che siano posti a disposizione, per la loro libera consultazione, i seguenti atti:

- lo Statuto
- i Regolamenti
- il Bilancio Pluriennale
- il Bilancio di previsione annuale
- i Piani Urbanistici
- tutti gli atti di pianificazione e programmazione del Comune
- ogni atto generale deliberato dal Consiglio comunale
- ogni altro atto di particolare interesse per la Comunità o di cui per disposizione normativa deve essere assicurata la pubblica diffusione.

ART. 42. ACCESSO DEI CITTADINI

Chiunque vi abbia interesse può accedere ai documenti amministrativi del Comune, delle aziende, enti, istituzioni da esso dipendenti.

Il regolamento comunale disciplina le modalità per la presentazione delle domande di accesso, per l'accesso per il rilascio di copie e per il pagamento del somme dovute, in modo che sia assicurata l'immediatezza dell'accesso e la

massima semplicità delle procedure, senza aggravii di tempo, di attività e di spesa per i richiedenti.

Il Segretario comunale o il diverso funzionario indicato dal regolamento oppone, nei casi previsti dalla legge, il rifiuto, la limitazione e il differimento dell'accesso, con atto motivato e comunicato per iscritto entro il termine previsto dal regolamento.

TITOLO VIII CONTABILITA' E FINANZA

ART. 43. CRITERI GENERALI

La gestione finanziaria del Comune si fonda sul principio della certezza delle risorse, proprie e transitorie, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica.

Il Comune esercita la potestà impositiva e decisionale autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, nei limiti stabiliti dalla legge, secondo i criteri di giustizia e nel perseguimento dei fini statutari.

Le tariffe e i corrispettivi per i servizi pubblici sono fissati secondo il criterio della copertura integrale dei costi di gestione.

Nella determinazione delle tariffe dei servizi di stretta necessità sociale il Comune può tenere conto della capacità contributiva degli utenti.

L'istituzione delle tariffe relative all'utilizzo di beni e servizi pubblici e i relativi aggiornamenti spettano alla Giunta comunale in coerenza con gli indirizzi di programmazione finanziaria deliberati dal Consiglio comunale.

Spetta al Consiglio comunale la determinazione delle tariffe relative ai servizi pubblici locali nei seguenti casi:

- servizi gestiti in forma indiretta, qualora la tariffa costituisca parte essenziale del contratto di servizio;
- in ogni caso, qualora la determinazione delle tariffe sia rimessa dalla legge ai regolamenti comunali.

Le tariffe sono deliberate entro il 31 dicembre antecedente l'anno di loro decorrenza e comunque entro i termini di approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio cui si riferiscono.

Si prescinde dal termine di cui al precedente comma per le tariffe determinate in seguito all'assunzione di nuovi servizi pubblici.

ART. 44. BILANCIO E PROGRAMMAZIONE

La gestione contabile del Comune è disciplinata, nell'ambito delle Leggi e dello Statuto, sulla base di apposito regolamento, deliberato dal Consiglio comunale con la maggioranza degli aventi diritto.

Il Comune delibera nei termini di Legge il bilancio di previsione per l'anno successivo, redatto in soli termini di competenza, osservando i principi di unità, annualità, universalità, integrità, veridicità, pareggio finanziario ed equilibrio economico e pubblicità.

Il bilancio è redatto in modo da consentirne la lettura dettagliata ed intellegibile per programmi, servizi ed interventi. Esso è corredato, fra l'altro, da una relazione previsionale e programmatica comprensiva del programma delle opere pubbliche.

Gli impegni di spesa sono assunti previa attestazione di copertura finanziaria apposta dal responsabile del Servizio Finanziario attestante l'esistenza e sufficienza della copertura medesima. Al Conto consuntivo è allegata una relazione contenente, tra l'altro, la valutazione di efficacia dell'azione svolta e dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi deliberati.

Il conto consuntivo e la relazione di cui al comma precedente sono presentati dalla Giunta al Consiglio nei termini stabiliti dal regolamento di contabilità per l'approvazione da parte del Consiglio medesimo.

Art. 45. GESTIONE – CONTROLLO

La Giunta comunale definisce gli strumenti di gestione, assicurando che l'attività del Comune sia organizzata con efficienza ed economicità, per il perseguimento di obiettivi funzionali ai programmi approvati dal Consiglio.

Con il controllo di gestione, mediante un costante processo di verifica e correzione dell'attività posta in essere dal Comune, è garantita una corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche ed il conseguimento degli obiettivi assegnati ai soggetti incaricati della gestione.

La verifica del raggiungimento dei risultati rispetto agli obiettivi fornisce gli elementi di giudizio per la valutazione dei responsabili ai quali è stata affidata la gestione delle risorse del Comune.

Il regolamento di contabilità definisce i criteri generali per l'esercizio delle funzioni di controllo di cui al presente articolo.

ART. 46. REVISIONE ECONOMICA

Il Consiglio comunale elegge il Revisore dei Conti a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, scegliendolo tra gli iscritti a livello regionale, nel Registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE), o all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, in possesso dei requisiti formativi stabiliti dalla Provincia autonoma di Trento per lo svolgimento delle funzioni di revisore nei comuni rientranti nel rispettivo territorio.

Il Revisore dei conti svolge le funzioni attribuite dalla Legge e dallo Statuto con la collaborazione degli Uffici del Comune.

Il Sindaco può richiedere valutazioni preventive all'organo di revisione sugli aspetti contabili, economici e finanziari delle proposte di deliberazioni nonché indicazioni sull'ottimizzazione della gestione.

Il Revisore dei conti può partecipare alle sedute del Consiglio Comunale e della Giunta.

TITOLO IX

NORME TRANSITORIE

ART. 47 ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO

Lo Statuto Comunale, adottato ai sensi della legge, entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto Adige.

I vigenti regolamenti comunali, manterranno la loro efficacia sino all'adozione degli strumenti normativi previsti dal presente statuto.

-==ooOoo==-

Allegato n° 1

STEMMA DEL COMUNE DI RUFFRE' - MENDOLA

